

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: [REDAZIONE] Lodi Pasini di
Milloni [REDAZIONE] /Fastweb [REDAZIONE] /Telecom Italia [REDAZIONE]**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato
della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modifiche;
- la Delibera Agcom n. 41/09/CIR "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa";
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

- l'istanza n. 118 del 18 marzo 2014 con cui l'impresa individuale ████████ Lodi Pasini di Milloni ████████ chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb ████████ (di seguito, per brevità, Telecom Italia ████████ (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

- la nota del 20 marzo 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 20 giugno 2014 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 16 luglio 2014 poi aggiornata al giorno 8 ottobre 2014;

UDITE le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

La parte istante, titolare dell'utenza fissa di tipo *business* n. ████████, lamenta di aver subito disservizi alla linea voce e adsl dopo la stipula del contratto con l'operatore Fastweb; lamenta, altresì, l'impossibilità di rientrare nella rete dell'operatore Telecom Italia.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

In data non precisata dell'anno 2013, la parte istante aderiva ad una proposta di abbonamento dell'operatore Fastweb che, in data 18 giugno 2013, attivava i servizi di fonia e adsl sull'utenza fissa di tipo *business* n. ████████.

Riferisce la parte istante che, dopo la conclusione del contratto, non sarebbe riuscita né a telefonare né a connettersi ad internet e che, in seguito ai contatti intercorsi con il Servizio Clienti di Fastweb, provvedeva a sostituire sia il proprio apparecchio telefonico che il computer.

“Visto il disagio”, la parte istante, in data non precisata, stipulava un contratto con l'operatore Telecom Italia che, il 16 ottobre 2013, avviava la procedura di migrazione per il rientro dell'utenza *de qua* nella propria rete.

Con lettera del 13 dicembre 2013, inviata agli operatori Fastweb e Telecom Italia, la parte istante sollecitava l'attivazione del contratto da parte dell'operatore Telecom Italia segnalando che, dopo la firma del contratto medesimo, il suo telefono aveva “*smesso di funzionare*” da “*quasi un mese*”.

Con successiva lettera del 27 dicembre 2013, inviata all'operatore Fastweb, la parte istante lamentava di non avere ancora “*ottenuto il passaggio*” a Telecom Italia e, contestando il mancato funzionamento dei servizi “*da quando ho sottoscritto il contratto con voi*”, preannunciava di adire il CoReCom per il ristoro dei “*danni*” subiti.

Con lettera del 30 dicembre 2013 l'operatore Telecom Italia riscontrava il sollecito della parte istante

confermandole che la sua richiesta di rientro in Telecom Italia era stata “*presa in carico*” e che, pertanto, occorreva “*attendere i tempi necessari per la lavorazione*”.

Con email del 30 gennaio 2014 anche l’operatore Fastweb riscontrava il sollecito della parte istante informandola che l’ordine di migrazione ricevuto da Telecom Italia il 16 ottobre 2013 non risultava concluso per mancato completamento da parte di Telecom Italia delle notifiche previste in “fase 3” e, pertanto, la invitava ad “*esporre il caso all’operatore recipient*” stante l’assenza di responsabilità in capo a Fastweb per il ritardo nella procedura *de qua*.

In data 17 dicembre 2013 Telecom Italia avviava una seconda procedura di migrazione che veniva “*bocciata in fase 2*” da Fastweb a causa della pendenza della precedente procedura. In data 2 aprile 2014 Telecom Italia inoltrava una ulteriore richiesta di migrazione che, alla metà del mese di aprile 2014, non risultava ancora conclusa.

In data 14 marzo 2014 la parte istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana nei confronti degli operatori Fastweb e Telecom Italia, tentativo che si concludeva con esito negativo.

Con l’istanza di definizione della controversia, la parte istante ha chiesto:

- 1) “*a titolo di danni causati € 1.000 più il rimborso della fattura ... T&T Tecnologie e Telecomunicazioni ■ pari a € 1.800 + iva al 22% per servizi wifast 4/4 mega, installazione kit per fornitura*”;
- 2) il “*rimborso delle fatture Fastweb pagate anche senza usufruire del servizio*”.

In data 17 aprile 2014, nel rispetto dei termini procedimentali, l’operatore Fastweb ha trasmesso la propria memoria difensiva con cui, eccepita l’inammissibilità delle nuove domande formulate nell’istanza di definizione rispetto a quelle contenute nell’istanza di conciliazione, ha rilevato, nel merito, quanto segue: che i servizi erano stati correttamente attivati in data 18 giugno 2013 senza che la parte istante avesse inviato “*alcuna segnalazione di disservizio*”; che solo con lettera del 13 dicembre 2013 la parte istante aveva lamentato, per la prima volta, di essere “*senza telefono*” da “*quasi un mese*”; che, pertanto, l’operatore aveva effettuato le “*necessarie verifiche tecniche sulla propria rete telefonica non riscontrando alcuna anomalia*”, informando l’utente “*di effettuare le dovute verifiche sui propri apparati*”. Ha eccepito, altresì, di non avere frapposto alcun “ostacolo” al rilascio del numero a Telecom Italia, evidenziando che le prime due richieste di migrazione inoltrate da Telecom Italia non si erano concluse positivamente per motivi indipendenti da Fastweb e che la terza richiesta di migrazione avviata da Telecom Italia nel mese di aprile 2014 risultava ancora in corso. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell’istanza.

In data 16 aprile 2014, nel rispetto dei termini procedimentali, anche l’operatore Telecom Italia ha trasmesso la propria memoria difensiva con cui, eccepita l’inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno formulata in istanza e la propria estraneità rispetto ai disservizi tecnici lamentati, ha rilevato, nel merito, quanto segue: che la mancata migrazione dell’utenza *de qua* era imputabile “*in via esclusiva all’operatore donating Fastweb*” in quanto “*tenuto a rilasciare la linea per permettere all’operatore recipient di attivare la propria*”; che, pertanto, Telecom Italia si era trovata “*del tutto impossibilitata a ricevere e, conseguentemente, ad attivare il servizio ... sulla linea telefonica in quanto la stessa non è stata consentita da Fastweb*”. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell’istanza.

In data 21 maggio 2014 la parte istante ha trasmesso una propria nota di replica che, in quanto prodotta fuori dei termini procedimentali concessi con la comunicazione di avvio del procedimento, è irricevibile ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Regolamento e non utilizzabile ai fini della decisione.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare.

Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della domanda formulata *sub 1*, nella parte in cui l'istante ha chiesto "il rimborso della fattura ... T&T Tecnologie e Telecomunicazioni ■ pari a € 1.800 + iva al 22% per servizi wifast 4/4 mega, installazione kit per fornitura".

Si rileva, infatti, che tale domanda, oltre ad essere stata formulata per la prima volta in sede di definizione della controversia, con conseguente violazione del principio di obbligatorietà del tentativo di conciliazione, ha natura prettamente risarcitoria ed è, come tale, sottratta alle competenze dell'Autorità adita.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, l'oggetto della pronuncia di definizione è limitato alla condanna dell'operatore al rimborso di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità, senza possibilità per l'Autorità di pronunciarsi rispetto a domande aventi contenuto risarcitorio, peraltro riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Con riguardo, invece, alla richiesta di euro 1.000,00 "a titolo di danni causati", si rileva che l'apparente domanda risarcitoria – che sarebbe di per sé inammissibile ai sensi del richiamato art. 19, comma 4, del Regolamento – deve essere correttamente interpretata, in questa sede, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, quale domanda di condanna degli operatori al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati, conformemente, del resto, a quanto già richiesto dall'istante nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione ("richiedo a titolo di danni causati... un indennizzo").

Nel merito.

La parte istante contesta, da un lato, il mancato funzionamento del servizio voce e adsl attivato con l'operatore Fastweb e, dall'altro lato, il mancato passaggio della linea dall'operatore Fastweb all'operatore Telecom Italia in seguito alla stipula del relativo contratto con Telecom Italia.

A) Sul mancato funzionamento del servizio attivato con Fastweb e sul rimborso delle relative fatture.

La domanda non è fondata.

La parte istante, nell'istanza di definizione della presente controversia, lamenta che "da quando ho aderito a Fastweb non sono riuscita a telefonare e connettermi" e riferisce che, in seguito ai contatti con il Servizio Clienti dell'operatore, ha provveduto a sostituire sia il proprio apparecchio telefonico che, in un secondo momento, il computer, "visto che non andava neanche l'adsl".

Al riguardo, l'operatore Fastweb ha eccepito che, in seguito all'adesione della parte istante alla proposta di abbonamento *de qua*, i servizi sono stati correttamente attivati in data 18 giugno 2013 senza che la parte istante abbia mai inviato "alcuna segnalazione di disservizio".

Fastweb, in particolare, ha eccepito che la parte istante, solo con lettera del 13 dicembre 2013, ha lamentato, per la prima volta, di essere "senza telefono" da "quasi un mese" (cfr. doc. 1 allegato alla memoria Fastweb), rilevando che tale affermazione smentisce la circostanza secondo cui la parte istante non sarebbe "riuscita a telefonare" sin dalla stipula del contratto *de quo*.

Fastweb ha quindi dichiarato che, al ricevimento di tale lettera, ha effettuato, così come previsto dall'art. 5.2 della Carta dei Servizi, *“le necessarie verifiche tecniche sulla propria rete telefonica non riscontrando alcuna anomalia”* e che, all'esito, ha *“informato l'istante di effettuare le dovute verifiche sui propri apparati (p.c., centralino, telefono etc)”*, non essendo l'operatore responsabile per eventuali malfunzionamenti dipendenti da *“incompatibilità, inadeguatezza e/o mancanza di infrastruttura e apparecchiature del Cliente”* (cfr. docc. 2-3 allegati alla memoria Fastweb).

Tali circostanze non sono state contestate dalla parte istante che, a fronte della difesa svolta dall'operatore, non ha presentato alcuna memoria di replica; né può tenersi conto di quanto dedotto dalla parte istante con la nota del 21 maggio 2014 che, in quanto prodotta oltre i termini concessi dall'Ufficio con la comunicazione di avvio del procedimento, è irricevibile ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del Regolamento.

In aggiunta, si rileva che la parte istante, nell'istanza introduttiva del presente procedimento, ha dichiarato essa stessa di avere sostituito, in seguito a contatto con il Servizio Clienti Fastweb, sia il proprio apparecchio telefonico che il proprio computer, confermando con ciò l'esistenza di possibili problematiche tecniche dipendenti dalle proprie apparecchiature.

In tale contesto, rilevato che la parte istante non ha segnalato alcun disservizio prima del mese di dicembre 2013, provvedendo al pagamento delle fatture, e che Fastweb, nella propria memoria, ha dimostrato di avere attivato correttamente i propri servizi sin dal mese di giugno 2013 e di avere gestito correttamente la problematica *de qua*, in conformità alle previsioni contrattuali, deve rigettarsi sia la domanda di indennizzo per il lamentato malfunzionamento del servizio sia la connessa domanda di *“rimborso delle fatture Fastweb pagate anche senza usufruire del servizio”*, formulata *sub 2*).

B) Sulla ritardata/mancata migrazione dell'utenza *de qua* da Fastweb a Telecom Italia.

La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.

In tema di portabilità della numerazione vengono in rilievo, in particolare, le delibere Agcom n. 274/07/CONS e n. 41/09/CIR che, com'è noto, hanno introdotto una procedura volta ad assicurare la concreta ed effettiva attuazione del diritto, riconosciuto all'utente, di trasferire la propria utenza ad altro operatore, senza incertezze sui tempi di attivazione e con regole volte ad evitare che l'utente possa incorrere in eventuali sospensioni della linea durante l'espletamento della procedura di passaggio. Entrambi i provvedimenti sono stati emanati in attuazione di quanto stabilito dal d.l. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007 che, in particolare, all'articolo 1, comma 3, ha fissato in trenta giorni il termine massimo per il trasferimento del numero telefonico da un operatore ad un altro.

In tale contesto normativo, ove l'utente lamenti, come nel caso di specie, l'inadempimento rispetto alla richiesta di migrazione, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili. In questi casi il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, non essendo sufficiente un mero richiamo *“formale”* ai motivi tecnici che avrebbero ritardato o impedito la portabilità ed essendo, al contrario, necessaria la dimostrazione, da parte dell'operatore, di essersi diligentemente attivato, in concreto, per rimuovere gli eventuali ostacoli tecnici incontrati.

Nel caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che la parte istante, in data non precisata dell'anno 2013, ha stipulato un contratto con l'operatore Telecom Italia richiedendo la migrazione/portabilità del proprio numero di rete fissa, già attivo con il gestore Fastweb.

In particolare, risulta agli atti del procedimento che l'operatore Telecom Italia, in data 16 ottobre 2013,

ha avviato la procedura di migrazione dell'utenza *de qua*, inviando la relativa richiesta al gestore Fastweb, così come risulta dalla "schermata Eureka" in atti (cfr. doc. 4 allegato alla memoria Fastweb).

A fronte del sollecito inviato dalla parte istante con lettera del 13 dicembre 2013, l'operatore Telecom Italia, con lettera del 30 dicembre 2013, ha confermato che la richiesta di rientro in Telecom Italia era stata "*presa in carico*", invitando l'utente ad "*attendere i tempi necessari per la lavorazione*" (cfr. doc. 4 allegato all'istanza).

Secondo quanto risulta dalle "schermate Eureka" prodotte dall'operatore Fastweb in allegato alla propria memoria, in data 17 dicembre 2013 Telecom Italia ha inoltrato una seconda richiesta di migrazione che veniva "*bocciata in fase 2*" da Fastweb a causa della pendenza della precedente procedura e, in data 2 aprile 2014, una ulteriore richiesta di migrazione che, alla metà del mese di aprile 2014, non risultava ancora conclusa.

Tali circostanze non sono state contestate dall'operatore Telecom Italia che, nel presente procedimento, si è limitato ad eccepire, del tutto genericamente, che la mancata migrazione dell'utenza *de qua* sarebbe imputabile "*in via esclusiva all'operatore donating Fastweb*" in quanto "*tenuto a rilasciare la linea per permettere all'operatore recipient di attivare la propria*"; in particolare, Telecom Italia ha eccepito che Fastweb non avrebbe "*rilasciato*" la linea e che, pertanto, si era trovata "*del tutto impossibilitata a ricevere e, conseguentemente, ad attivare il servizio ... sulla linea telefonica*", non potendo "*acquisirla coattivamente*" (cfr. pagg. 3-4 della memoria Telecom Italia).

In realtà, Telecom Italia non ha fornito alcuna indicazione né, tantomeno, alcuna prova attestante la regolare e tempestiva gestione della procedura di migrazione richiesta dalla parte istante. In particolare, pur a fronte delle varie richieste di migrazione inoltrate, non risulta che Telecom Italia abbia debitamente informato l'utente in merito ai tempi della procedura di migrazione, né in merito alle problematiche tecniche del caso, violando con ciò il generale obbligo di buona fede, di correttezza e di affidamento da osservarsi nell'esecuzione del contratto.

Telecom Italia, inoltre, non ha fornito alcuna prova in merito al presunto mancato "*rilascio*" della linea da parte dell'operatore Fastweb che, a suo dire, avrebbe impedito l'attivazione del contratto.

In tale contesto, pertanto, in assenza di elementi probatori prodotti dall'operatore Telecom Italia, deve dichiararsi la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1218 del codice civile per il ritardo nella procedura di migrazione *de qua*, con conseguente diritto della parte istante alla percezione di un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo, viene in rilievo l'art. 6, primo comma, del Regolamento in materia di indennizzi approvato con la Delibera n. 73/11/CONS, il quale prevede che "*nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, l'operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo*"; importo che deve computarsi in misura pari al doppio, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del Regolamento medesimo, trattandosi di utenza di tipo *business*.

A tale titolo la parte istante ha diritto alla percezione del complessivo importo di euro 1.230,00 (euro 10,00 moltiplicati per i 123 giorni compresi tra il 16 ottobre 2013, data della prima richiesta di migrazione inoltrata da Telecom Italia, e il 18 marzo 2014, data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia, detratti i 30 giorni utili per la lavorazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, L. 40/2007).

Non risulta, invece, fondata la domanda di indennizzo nei confronti dell'operatore Fastweb.

Al riguardo, Fastweb ha eccepito di non avere alcuna responsabilità in merito al ritardo nella procedura di migrazione *de qua*, evidenziando che la prima richiesta di migrazione inoltrata da Telecom Italia era stata “*bocciata in fase 3 da Telecom Italia ... essendo scaduta la sessione*” e che la seconda richiesta di migrazione, ricevuta nel mese di dicembre 2013, era stata “*bocciata in fase 2 da Fastweb a causa della pendenza della precedente procedura*” (cfr. pagg. 2-3 della memoria Fastweb).

Fastweb, inoltre, in seguito al sollecito formulato dalla parte istante con lettera del 13 dicembre 2013, ha precisato che il ritardo nella procedura di migrazione era imputabile a Telecom Italia ed ha invitato l’utente “*ad esporre il caso all’operatore recipient in modo che possano segnalare l’anomalia tramite gli opportuni canali*” (cfr. doc. 4 allegato all’istanza), confermando anche sotto tale profilo la regolare gestione, per quanto di sua competenza, della procedura in questione.

Ne consegue il rigetto della domanda di indennizzo nei confronti dell’operatore Fastweb.

Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell’art. 19, sesto comma, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti, nonché delle Linee Guida approvate con la Delibera n. 276/13/CONS, da porsi a carico esclusivo dell’operatore Telecom Italia.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dall’Avv. Raffaele Cioffi in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l’illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 26 maggio 2015;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1) il rigetto dell’istanza avanzata in data 18 marzo 2014 dalla ██████████ Lodi Pasini di Milloni ██████████ nei confronti di Fastweb ██████████, con compensazione delle spese di procedura;

2) l’accoglimento dell’istanza medesima avanzata nei confronti di Telecom Italia ██████████ e che detto operatore provveda alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato all’istante:

a) dell’importo di euro 1.230,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nella migrazione dell’utenza n. ██████████;

b) dell’importo di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera n. 276/13/CONS.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo di cui al precedente punto 2) lettera a) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

DELIBERAZIONE
n. 78 del 26 maggio 2015

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini